



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 385 DEL 31-12-19

Oggetto: **RIMBORSO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VERSATA IN ECCESSO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Vista la domanda prodotta in data 23/12/2019 (prot. n. 8197) dalla Sig.ra Antolini Maria Giacinta, nata a Serrapetrona il 9/9/1940 (cf. **NTLMGC40P49I651H**), intesa ad ottenere, in relazione al tributo IMU il rimborso delle somme versate in eccesso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	SOMME DOVUTE		SOMME VERSATE		SOMME DA RIMBORSARE	
	AL COMUNE	ALLO STATO	AL COMUNE	ALLO STATO	PER CONTO DEL COMUNE	PER CONTO DELLO STATO
1	2	3	4	5	6	7
Tributo IMU anno 2018	2,00	0,00	650,00	0,00	648,00	0,00
Tributo IMU anno 2019	2,00	0,00	325,00	0,00	323,00	0,00
Totale somma richiesta					971,00	0,00
Totale complessivo (Col. 6 + 7)					971,00	

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza pervenuta entro i termini di prescrizione del tributo oggetto di rimborso in quanto a norma dell'art. 48 comma 16 del DL n. 189/2016 l'immobile F. 30 Sub. 187 è esente da IMU dal 1/7/2016 al 31/8/2019 in quanto inagibile a causa degli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

Vista quindi l'ordinanza Sindacale n. 77 del 19/4/2017;

Visto l'art. 1, commi 164 e 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recitano:

“164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”

Visto l'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) concernente le procedure per il rimborso ed il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite a titolo di imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.

Richiamata dapprima la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 13/12/2012, ed in ultimo il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 nonché la successiva Circolare n. 1/DF, Prot. 9720 del 14 aprile 2016 del MEF concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabile relative ai tributi locali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale IUC;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di procedere, per i motivi in premessa indicati ed in forza delle norme di legge sopra richiamate, in favore della Sig.ra Antolini Maria Giacinta, al rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di IMU in favore di questo Comune per le annualità d'imposta 2018 e 2019, oltre ad interessi, se dovuti, per un ammontare complessivo di Euro 971,00, mediante versamento sul c.c. bancario dalla stessa indicato;
- 2) di impegnare la spesa di Euro 971,00 sul capitolo U. 2476 "Sgravi e rimborsi" del corrente bilancio di esercizio che presenta sufficiente disponibilità;

Ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle norme regolamentari, si avverte che:

- a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per avere informazioni sul presente provvedimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi, in via G. Leopardi n. 18.
- Responsabile del presente procedimento impositivo, è il Sig. Girolami Luigino, tel. 0733908778, e-mail ragioneria@comune.serrapetrona.mc.it;
- Il contribuente, o persona formalmente delegata, entro 60 giorni dalla notifica del presente avviso di accertamento, può rivolgersi presso lo sportello informativo appositamente istituito nelle giornate e con gli orari sotto riportati, per fornire informazioni e/o documentazione in merito al presente avviso eventualmente ritenuto illegittimo in base ad elementi che l'interessato avrà cura di dimostrare per promuovere riesame anche nel merito, per l'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa. La presentazione da parte del contribuente di un'istanza in autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso. Il Responsabile del tributo, in sede di autotutela, provvederà all'annullamento parziale o totale del presente avviso qualora il contribuente dimostri l'illegittimità totale o parziale dello stesso.
- Il presente atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica, fatta salva la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 01/08 al 31/08) di cui alla Legge n. 742/1969.
- Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (il valore è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione.
- Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
- Il ricorso deve essere notificato al Comune di Monte San Giusto, Ufficio Tributi, e intestato alla **Commissione Tributaria Provinciale di Macerata - Via Carducci, 53 - 62100 Macerata (MC)** - secondo

le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, avente per oggetto "disposizioni sul processo tributario".

- La notifica del ricorso deve avvenire **OBBLIGATORIAMENTE** tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.serrapetrona.mc@legalmail.it
- Nel caso in cui il contribuente non sia assistito in giudizio da un difensore nelle controversie di valore fino a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è inferiore a 3.000,00 euro), è possibile notificare il ricorso e costituirsi in giudizio con le modalità diverse da quelle telematiche, ovvero:
 - a) consegna diretta dell'originale con rilascio di ricevuta;
 - b) spedizione dell'originale a mezzo posta con plico raccomandato senza busta tramite raccomandata A/R;
 - c) notifica della copia conforme all'originale tramite Ufficiale Giudiziario (come da art. 137 e ss. c.p.c.).
- Nel ricorso debbono essere indicati i seguenti dati: la Commissione tributaria provinciale, le generalità di chi presenta il ricorso, il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio, l'indirizzo di posta elettronica del difensore o della parte, il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto, il numero dell'avviso di accertamento, i motivi ricorso e, nel caso in cui venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, le conclusioni, cioè la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, ai fini del contributo unificato, la firma di chi presenta il ricorso o del difensore incaricato.
- Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria. In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione e quindi il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso, fatta salva la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 01/08 al 31/08) di cui alla Legge n. 742/1969.
- Il contribuente deve costituirsi in giudizio **ESCLUSIVAMENTE** mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it <<http://www.giustiziatributaria.gov.it>>).
- Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU", e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:
- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno); solo in caso di utilizzo di PagoPA, Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.
- La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo che deve essere identico a quello notificato all'ufficio a pena di inammissibilità, con allegata ricevuta di notifica.
- La costituzione in giudizio deve avvenire con modalità telematica, ai sensi dell'art.16 bis comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, attraverso il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) previa registrazione.
- Si precisa che il suddetto obbligo non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16 bis, comma 3 bis del D. Lgs. n.546/1992).
- Tuttavia, anche tali soggetti hanno la facoltà di avvalersi della costituzione in giudizio con modalità telematica ma a seguito di una indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso (articolo 16 bis del D. Lgs. n. 546/1992).
- Gli atti processuali che si intendono depositare con modalità telematiche devono essere redatti secondo le regole tecniche previste dall'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015, come novellato dal decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Girolami Luigino

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 31-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Girolami Luigino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2020 al 12-02-2020

Lì 28-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Girolami Luigino
